



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 15/2018** del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Catasto
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Energia
- Fiscale
- Professioni
- Sicurezza
- Urbanistica
- Varie




CATASTO

CATASTO

CONSERVAZIONE DEL CATASTO TERRENI - VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE

Con riferimento agli articoli 118 e 119 del Regolamento 8.12.1938, n. 2153, si stanno effettuando le operazioni di verifica periodica relative al Catasto terreni per l'anno 2019 dei seguenti Comuni: Erba - Albavilla - Albese con Cassano - Alserio - Anzano del Parco - Asso - Barni - Bellagio - Caglio - Canzo - Caslino d'Erba - Castelmarte - Eupilio - Lambrugo - Lasnigo - Lezzeno - Longone al Segrino - Lurago d'Erba - Magreglio - Merone - Monguzzo - Nesso - Orsenigo - Ponte Lambro - Proserpio - Pusiano - Rezzago - Sormano - Valbrona - Veleso - Zelbio.



Direzione provinciale di Como

Ufficio provinciale – Territorio

Ai Comuni di:

Erba; Albavilla; Albese con Cassano; Alserio; Anzano del Parco; Asso; Barni; Bellagio; Caglio; Canzo; Caslino d' Erba; Castelmarte; Eupilio; Lambrugo; Lasnigo; Lezzeno; Longone al Segrino; Lurago d'Erba; Magreglio; Merone; Monguzzo; Nesso; Orsenigo; Ponte Lambro; Proserpio; Pusiano; Rezzago; Sormano; Valbrona; Veleso; Zelbio.

p.c.

Direzione Regionale della Lombardia
Settore Servizi e consulenza
Ufficio Attività immobiliari

Alla Direzione Provinciale di Como e
Uffici Territoriali di Como, Erba, Cantù

Agli Uffici Provinciali – Territorio della
Lombardia

Agli Ordini e Collegi Professionali della
Provincia di Como

**OGGETTO: Conservazione del Catasto Terreni – Verificazioni quinquennali gratuite.
Articoli 118 e 119 del Regolamento 08 dicembre 1938, n. 2153.**

Con riferimento alla normativa in oggetto, per la necessaria affissione all' albo pretorio on line dei Comuni in indirizzo, trasmetto l'unito manifesto riguardante le operazioni di verifica periodica relative al Catasto Terreni per l'anno 2019.


La pubblicazione all'albo pretorio dovrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 2018 e concludersi il 31 gennaio 2019.

Resto in attesa di ricevere la conferma di avvenuta affissione entro il 31/10 p.v.

Invio la presente comunicazione, per opportuna conoscenza, alle strutture in indirizzo dell' Agenzia delle Entrate nonché ai Presidenti delle categorie professionali della Provincia di Como.

Cordiali saluti,

IL FUNZIONARIO DELEGATO(*)
Domenico D'Angelo



(*) Firma su delega del Direttore provinciale, Roberto Leoni

Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Como - Ufficio provinciale Territorio – Via Italia Libera, N. 4 – 22100 Como
Tel. +39 031 33781 - Fax +39 031 3378465 - e-mail: dp.como.uptcomo@agenziaentrate.it



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

CERCASI NEODIPLOMATO PER PRATICANTATO, SCOPO INSERIMENTO NELLA STRUTTURA.

per info sullo studio www.ariantipaolo.it

Sede: CANTU'

Contatti: dott. ing. Paolo Arienti - info@ariantipaolo.it

LOMBARDINI22 SPA ricerca 2 posizioni per ricoprire la figura di PROGETTISTA ELETTROTECCNICO che si occuperà della progettazione e direzione lavori.

Il candidato ideale deve aver conseguito Diploma di Perito Elettrotecnico deve essere iscritto all'Albo/ Collegio e aver maturato un'esperienza professionale di almeno 2 anni nella progettazione.

Competenze tecniche:

- conoscenza dei principali strumenti informatici
- conoscenza di software per il disegno (Autocad 2D/3D) e per il calcolo
- buona conoscenza della lingua inglese
- è ritenuto un plus la conoscenza del software REVIT

Capacità:

- concretezza e determinazione
- capacità di relazionarsi all'interno del team e con i clienti

La retribuzione sarà commisurata all'esperienza maturata In base alla competenza e capacità comprovate sarà valutato un contratto con P.IVA o in qualità di dipendente.

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77)

Sede di lavoro: Via Lombardini 22, MI (Italia)



EDILIZIA

BENI CULTURALI: IL RESTAURATORE PUÒ ANCHE ESSERE IL DIRETTORE DEI LAVORI

Nota Ufficio Legislativo MIBAC prot. 22280 del 19.09.2018

Con parere del 21 settembre l'ufficio legislativo del Ministero dei Beni Culturali, MIBAC risponde ad una nota del 30 maggio circa il decreto interministeriale n. 154/2017 recante: "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Nella nota si evidenziavano dubbi interpretativi relativi all'art. 22, comma 2, del suddetto regolamento, nello specifico:

risulta non chiaro ad alcune Stazioni Appaltanti se il Restauratore possa assumere o meno la funzione di Direttore dei Lavori.

Ricordiamo che l'art. 22, comma 2 del regolamento recita:

La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

La norma, osserva l'ufficio legislativo del Ministero, riproduce quanto già previsto dall'art. 147, comma 6, codice dei contratti pubblici.

L'ufficio chiarisce in merito al dubbio interpretativo che:

nell'ambito di interventi su beni culturali, il restauratore può assumere il ruolo di direttore dei lavori (oltre a quello di supporto tecnico del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale).

L'interpretazione prospettata è confortata dalla previsione del D.M. n. 86 del 2009, allegato A sub C, che, nell'individuare i profili di competenza dei restauratori, ricomprende anche quelli di "direzione dei lavori, direzione operativa nell'ambito di direzione lavori, supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento".

La norma precisa, peraltro, che, in considerazione della tipologia di lavori, detti ruoli possano essere assunti anche da altro professionista di cui all'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, in possesso di adeguata professionalità. Ove poi, eventualmente, si riscontri la necessità del concorso di più professionalità, tra quelle considerate dall'art. 22, comma 2, si ritiene che possa essere disposto il loro intervento congiunto nella conduzione dei lavori secondo le rispettive aree di competenza".

Link di riferimento: <https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Parere%20del%2019%20settembre%202018-imported-83763.pdf>

DIFETTI DELL'OPERA – RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE/COSTRUTTORE

Sentenza Corte di Cassazione n: 23132 del 26.09.2018

Con l'ordinanza n. 23132/2018 la Corte di Cassazione precisa che il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera, non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo, al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale.

I fatti in breve

Nel 2009 un condominio cita in giudizio la società costruttrice degli stabili ed il direttore dei lavori/progettista al fine di condannarli al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art.669 codice civile, dovuti a vizi e difetti essenziali riscontrati nell'immobile.

La società costruttrice rilevava di essere stata soltanto committente delle opere di realizzazione del complesso condominiale mentre i lavori erano stati affidati ad altre ditte, pertanto chiamava in causa tali ditte per essere garantita dalle stesse.

Il Tribunale di Aosta con sentenza del 2011 condannava la società poiché, secondo i giudici, rivestiva il ruolo di costruttore visto che, sia dalla documentazione in atti sia dal comportamento della stessa, risultava che questa aveva mantenuto il controllo dell'operazione in tutte le fasi della costruzione e della vendita ed aveva, altresì, partecipato ai sopralluoghi nel corso dei quali erano stati constatati i vizi dell'immobile.

La società così presentava ricorso alla Corte di Appello di Torino la quale accoglieva l'appello, riformava la sentenza di primo grado. Secondo la Corte torinese, agli atti non vi era la prova che la società avesse assunto il ruolo di appaltatrice, né la veste di costruttore, né che si fosse ingerito nella costruzione delle opere appaltate, così da dover rispondere nei confronti degli acquirenti e del condominio.

La Cassazione chiamata a decidere sul ricorso presentato dal condominio nel rigettarlo precisa che in via generale:

il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera, non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo, al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale, in quanto il venditore abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché, anche in tali casi, la costruzione dell'opera è a lui riferibile (v. anche Cass. 567/05; 2238/12). Infatti, va considerato che, proprio questa attività di interferenza o di controllo, così come quella di progettazione, documentano, in generale, il coinvolgimento del venditore committente e la sua corresponsabilità, salvo che, in ipotesi limite, sia dimostrata la incolpevole estraneità.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha escluso che il venditore committente avesse partecipato, in modo attivo, alla realizzazione dell'opera di cui si dice, invece ha accertato che il committente-venditore, nell'esecuzione dell'opera in esame, aveva lasciato piena autonomia tecnica e decisionale all'impresa esecutrice o alle imprese esecutrici. Infatti, come afferma la Corte:

non è stato assolutamente dimostrato che l'appellante (venditore) avesse anche assunto la veste di costruttore, ovvero, che si fosse ingerito nella costruzione delle opere appaltate, così da ridurre l'impresa appaltatrice alla veste di mera esecutrice.

Link di riferimento: <http://www.legislazionetecnica.it/system/files/fonti/allegati/18-10/4952199/Cassciv2018n23132.pdf>

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: NO AL SILENZIO-ASSENSO DELLA SOVRINTENDENZA

Nota Ufficio Legislativo MIBAC prot. 23231 del 27.09.2018

Con il parere n.23231 del 27 settembre 2018 il MIBAC, Ministero dei Beni Culturali, risponde al quesito di un Comune in merito al silenzio-assenso in caso di autorizzazione paesaggistica, chiedendo se: la mancata partecipazione del Ministero alle conferenze di servizi, qualificandosi quale "assenza/assenso", possa comportare il superamento dell'avviso negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del codice di settore da parte dell'autorità preposta (regione o comune subdelegato) in ragione della mancata conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni conte-

nute nel Piano paesaggistico regionale e se la determinazione favorevole della conferenza di servizi possa sostituire l'autorizzazione paesaggistica, ove l'amministrazione precedente si sia espressa negativamente e il Ministero non abbia partecipato alla riunione e non abbia espresso alcun parere. Il quesito riguardava un'autorizzazione paesaggistica respinta dal Comune (su delega della Regione), in sede di conferenza di servizi la Sovrintendenza non aveva partecipato; il Comune allora si chiedeva se l'assenza del Ministero potesse essere intesa come un "silenzio/assenso" e quindi rappresentava un parere favorevole che permettesse di "superare" il parere negativo del Comune.

Il Ministero chiarisce che:

Il "silenzio-assenso", di cui all'art. 17-bis della L n. 241 del 1990, all'interno del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del codice di settore, è limitato alla sola ipotesi di proposta positiva da parte dell'amministrazione precedente.

Quindi il "silenzio/assenso" della Sovrintendenza è eventualmente applicabile solamente previo parere favorevole del Comune. Infatti il Codice dei Beni Culturali all'art. 146 prevede un meccanismo di "co-decisione", subordinando il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alla doppia delibera conforme dell'amministrazione precedente e del Ministero. Pertanto, in linea di principio, il diniego dell'amministrazione preposta all'intervento di modificazione del paesaggio esclude l'esigenza del "doppio controllo", ossia la necessità di una seconda valutazione rimessa alla Soprintendenza, essendo peraltro difficile ipotizzare che quest'ultima, titolare della funzione di conservazione e protezione del paesaggio, possa esprimersi favorevolmente a fronte di un diniego (o proposta negativa) dell'amministrazione locale in ragione della mancata conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale.

Link di riferimento: <https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Parere%20prot.%20n.%2023231%20del%2027%20settembre%202018-imported-83983.pdf>



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

COME SCEGLIERE LE LAMPADINE A BASSO CONSUMO E RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

Dall'Enea la breve guida: "#ILLUMINAZIONEinClasseA – scegliere la lampadina giusta, a basso consumo e ridotto impatto ambientale".

La pubblicazione contiene utili informazioni che orientano il consumatore verso un corretto acquisto delle lampadine, selezionando la soluzione più idonea alle proprie esigenze tra le diverse opzioni presenti sul mercato.

Fornisce, in pratica, un aiuto per interpretare e comprendere simboli/valori indicati sulle confezioni, con particolare attenzione alle lampadine:

a basso consumo, per cui è necessario confrontare il valore dell'efficienza luminosa (lm/W) e la classe di efficienza che appare sull'etichetta energetica a ridotto impatto ambientale, in particolare i LED che per l'assenza totale di emissione di raggi ultravioletti (UV), non alterano i colori e non attirano insetti, riducendo il rischio di danneggiare o degradare gli oggetti illuminati, come opere d'arte e alimenti.

Di seguito le principali caratteristiche che bisogna considerare quando scegliamo la lampadina più adatta alle nostre esigenze:

Lumen

I lumen (lm) indicano la quantità di luce emessa dalla lampadina: più è alto il numero di lumen, più la lampadina sarà luminosa.

Tonalità della luce



La tonalità della luce dipende dalla sua “temperatura di colore correlata” ed è espressa in gradi Kelvin (K), la luce viene definita:

- “**calda**” quando la temperatura di colore si avvicina a quella delle lampadine ad incandescenza (inferiore ai 3.500 K)
- “**neutra**” (da 3.500 a 5.000K)
- “**fredda**” (superiore ai 5.000K)

Angolo del fascio luminoso



La scelta dell’angolo del fascio luminoso dipende da come si desidera utilizzare la lampadina, perché indica su quanta superficie giungerà la luce, si parla di:

- **lampada direzionale**, sulla confezione è indicato un angolo inferiore a 120°, da utilizzare per illuminare una zona particolare o un oggetto d’arredamento (illuminazione di accento)
- **lampada non direzionale** invece, che hanno un angolo che varia tra 150° e 360°, sono quelle che illuminano un ambiente in modo omogeneo

Dimmerabilità




SI



NO

Non tutte le lampadine sono compatibili con apparecchi o impianti elettrici dotati di sistemi per la regolazione del flusso luminoso (varialuce/dimmer). Simboli simili a quelli riportati indicano se la lampadina è compatibile o non compatibile con varialuce/dimmer, altrimenti è dichiarato con una scritta.


Numero di cicli di accensione



Non tutte le lampadine sono compatibili con apparecchi o impianti elettrici dotati di sistemi per la regolazione del flusso luminoso (varialuce/dimmer). Simboli simili a quelli riportati indicano se la lampadina è compatibile o non compatibile con varialuce/dimmer, altrimenti è dichiarato con una scritta.

Se prevediamo che ci siano molte accensioni/spegnimenti della lampada, abbastanza veloci, cerchiamo un prodotto con alto numero di cicli di accensione; non è importante se pensiamo di tenere accesa la lampada per molte ore consecutive.

Tempo di avvio



Più il valore del tempo di avvio è elevato, più lentamente la lampada arriva alla piena emissione luminosa; per avere la luce “tutta e subito”, la lampada deve avere un tempo di avvio molto basso.

Efficienza luminosa



L'efficienza energetica delle lampadine si determina mettendo in relazione la quantità di luce emessa (lumen) e la potenza assorbita dalla lampadina (Watt); maggiore è la quantità di lumen emessi per ogni Watt consumato, maggiore è l'efficienza energetica della lampadina (consumi più ridotti).

Etichetta energetica



L'etichetta energetica delle lampadine indica la classe di efficienza energetica della lampadina che va da A++ (maggiore efficienza) a E (minore efficienza).

Impatto ambientale a fine vita



Su ogni confezione è riportato questo simbolo per ricordare che le nuove lampadine, quando non sono più funzionanti, non possono essere gettate nella pattumiera o nel cassonetto, ma portate nelle isole ecologiche. Particolare attenzione deve essere prestata durante la sostituzione delle lampadine fluorescenti che contengono, sebbene in quantità limitata, sostanze pericolose, mercurio.

Nel caso dei LED le operazioni di smaltimento sono agevolate per l'assenza di sostanze tossiche.



ENERGIA

ENERGIA

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE: NUOVA NORMA UNI

Norma UNI 10200:2018

L'UNI, Ente Italiano di Normazione, ha pubblicato l'11 ottobre scorso sul proprio portale la nuova UNI 10200:2018 sulla contabilizzazione del calore.

La nuova norma è stata elaborata dalla Commissione Tecnica 271 "Contabilizzazione del calore" con l'obiettivo di consentire la suddivisione delle spese derivanti dall'obbligo dell'installazione dei sistemi di contabilizzazione così come definito dal dlgs 102/2014, successivamente integrato dal dlgs 141/2016 e dal dl 244/2016.

La norma stabilisce i criteri di ripartizione delle spese di:

- climatizzazione invernale (riscaldamento)
- climatizzazione estiva (raffrescamento)
- acqua calda sanitaria

in edifici dotati di impianto centralizzato, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione (diretta o indiretta) dell'energia termica utile, distinguendo i consumi volontari delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi.

Tra i principali aggiornamenti, individuati dal CNI, comitato termotecnico italiano, è bene citare:

- la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'intera procedura di calcolo di ripartizione;
- l'introduzione della ripartizione delle spese anche nel caso di climatizzazione estiva o raffrescamento;
- l'introduzione di una metodologia per la ripartizione delle spese per gli edifici ad utilizzazione discontinua o saltuaria;
- una descrizione approfondita delle condizioni di utilizzo dei ripartitori di calore nel rispetto della UNI EN 834;
- l'introduzione di indicazioni specifiche in merito alla procedura di calcolo di ripartizione per alcuni casi particolari, come ad esempio le tubazioni correnti nelle unità immobiliari, o particolari configurazioni impiantistiche, come condomini articolati in più fabbricati;
- l'introduzione di una gerarchia a 4 livelli per la determinazione della potenza dei corpi scaldanti nel rispetto delle UNI EN 442-2 e UNI EN 834;
- l'introduzione delle modalità di valutazione per i fabbisogni dell'edificio e della singola unità immobiliare e per le perdite di distribuzione (Appendice D).



FISCALE

LAVORI PUBBLICI: IMPOSTA DI BOLLO PER GLI ALLEGATI AL CONTRATTO D'APPALTO

Risoluzione Agenzia delle Entrate N. 35/E del 12.10.2018

E' da pagare l'imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio del capitolato e di 1 euro per ogni foglio del computo metrico allegati ai contratti di appalto: questa in sintesi la risposta (n. 35/E) fornita dall'Agenzia delle Entrate in riferimento ad un quesito posto da una società.

In particolare viene chiesto se:

essendo venuto meno l'obbligo di richiamare nel contratto i bandi ed il computo metricoestimativo alla luce delle nuove disposizioni del dlgs 50/2016 (ai sensi del comma 14-bis dell'art. 32 del dlgs 50/2016 "i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto"), devono sempre essere assoggettati all'imposta di bollo?

Risposta n. 35/E del 12 ottobre 2018 delle Entrate

Secondo l'Agenzia delle Entrate continuano ad applicarsi i chiarimenti resi nella precedente Risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, in base a cui sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio i seguenti atti:

- capitolato speciale
- elenco dei prezzi unitari
- cronoprogramma
- capitolato generale (se allegato al contratto)

Sono, inoltre, soggetti all'imposta di bollo in "caso d'uso" (ossia quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro) nella misura di 1 euro per foglio:

- gli elaborati grafici progettuali
- piani di sicurezza, previsti dall'art. 31 della legge n. 109 del 1994
- disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie

Nel dettaglio, relativamente al trattamento tributario da riservare ai capitolati ai fini dell'imposta di bollo, si osserva che tali documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, (es. termini entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell'appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell'appalto), sono riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Per il computo metrico estimativo, continua l'Agenzia, in quanto elaborato tecnico la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientra tra gli atti individuati dall'articolo 28 della tariffa, parte seconda, del dpr 642 del 1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in "caso d'uso" nella misura di 1 euro per ogni foglio o esemplare.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+35+2018/Risposta+n.+35+del+2018.pdf>



PROFESSIONI

PROFESSIONI

COMPENSI PROFESSIONALI: LE PA DEVONO RISPETTARE IL DECRETO PARAMETRI

Sentenza TAR Abruzzo N. 331/2018 del 09.08.2018

Con la sentenza n. 331/2018 il Tar Abruzzo ribadisce che: “le amministrazioni aggiudicatrici non sono libere di stabilire il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché tanto equivarrebbe a dare un’interpretazione abrogativa del comma 8 dell’art. 24 del decreto legislativo n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici)”.

I fatti in breve

Con un ricorso:

- dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
- dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo contro:
- la Regione Abruzzo
- la Centrale di Committenza “Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata”
- il Comune di Civitella del Tronto

si chiedeva l’annullamento di una gara indetta dal Comune di Civitella del Tronto per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per il restauro della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto, per un compenso a base di gara che, inizialmente quantificato in 470.977,56 euro secondo i parametri di cui al dm 17/6/2016 (decreto parametri), è stato poi ridotto a 228.000,00 euro entro il tetto fissato dalla nota del 17 luglio 2015 del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo che limita la determinazione dei compensi per prestazioni intellettuali ad una percentuale compresa tra il 6% e l’8% dell’importo lordo dei lavori, in ragione della natura dell’opera e dall’entità dell’impegno intellettuale necessario per l’espletamento del compito da affidarsi.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 693/2016, al punto 4 approvava lo schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Soggetti Attuatori degli interventi del Masterplan per l’attuazione dei patti per il Sud, con cui la Regione Abruzzo ha inteso normare la programmazione dei fondi F.S.C. e limitare al 6% e 8% dell’importo dei lavori il corrispettivo delle spese tecniche e generali.

Da questa delibera regionale conseguiva la delibera comunale del Comune di Civitella del Tronto che, nel bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativo alle opere di conservazione e restauro della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto, prevedeva per le spese tecniche e spese generali l’8% dell’importo dei lavori.

Il bando di gara avrebbe disatteso il precetto dell’art. 24 del dlgs n. 50/2016 che prescrive alle stazioni appaltanti di utilizzare, quale criterio o base di riferimento, i parametri stabiliti dal dm 17 giugno 2016 al fine di stabilire i compensi delle prestazioni professionali.

La decisione del TAR

Il TAR Abruzzo ricorda che il comma 8 dell’art. 24 del dlgs n. 50/2016 riporta che:

Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento.

È chiara l’intenzione del legislatore, secondo il Tar, di stabilire uno standard dei compensi professionali che sia garanzia di qualità delle prestazioni intellettuali richieste ai professionisti che progettano opere pubbliche.

Inoltre i giudici specificano, nell’accogliere il ricorso, che:

Certamente il tenore del citato art. 24 non sancisce alcun obbligo delle amministrazioni di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nel decreto ministeriale e tanto consente di ritenere non rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma in rassegna prospettata dalla Regione sul presupposto che un tale obbligo possa esservi individuato. Tuttavia ciò non implica che le amministrazioni aggiudicatrici siano senz'altro libere di stabilire il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché tanto equivarrebbe a dare un'interpretazione abrogativa della citata disposizione

La scelta della Regione, secondo il TAR, di prevedere di destinare una quota quanto più limitata possibile di finanziamento alle spese tecniche con l'unico scopo di assicurare la realizzazione del maggior numero d'interventi necessario per la messa in sicurezza della Fortezza Borbonica pur coerente con i principi di efficienza (miglior rapporto fra risultati ottenuti e mezzi impiegati), economicità (perseguimento degli obiettivi al minor costo) ed efficacia (massima coincidenza fra obiettivi prefissati e obiettivi raggiunti), trascura, in fase di programmazione, l'obiettivo di qualità delle prestazioni tecnico-professionali che l'art. 24 del dlgs n. 50/2016 intende perseguire richiamando le stazioni appaltanti alla doverosa verifica di compatibilità del compenso stabilito in concreto con i corrispettivi (stabiliti in astratto) e commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo.

Come si calcolano i corrispettivi professionali

Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

1. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera 2. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione

3. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione

4. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera

Il parametro V, definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1. Per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.

Il parametro G, relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1.

Il parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 del decreto

Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1, è dato dall'espressione: $P = 0,03 + 10/V0,4$

Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a 25 mila euro, il parametro P non può superare il valore del parametro P corrispondente a tale importo.

Per la determinazione dei compensi si applica la seguente formula: $CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria: • per opere di importo fino a un milione di euro è determinato in misura non superiore al 25% del compenso

- per opere di importo pari o superiore a 25 milioni di euro è determinato in misura non superiore al 10% del compenso
- per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare

Link di riferimento: <http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2018/10/tar-abruzzo-sentenza-331-2018.pdf>



SICUREZZA

SICUREZZA

IL PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Nuova Guida INAIL 2018

La normativa conferisce al primo soccorso nei luoghi di lavoro un ruolo importante all'interno del sistema di gestione della salute e sicurezza aziendale: in attesa dell'arrivo del soccorso avanzato, il primo soccorso rappresenta infatti un momento fondamentale per la sopravvivenza dell'infortunato.

Guida Inail

Al riguardo si segnala la nuova pubblicazione Inail: "Il primo soccorso nei luoghi di lavoro", aggiornata alle più recenti linee guida internazionali ed alla normativa italiana. Data la sua facile consultazione, è utilizzabile come strumento didattico per i lavoratori addetti al primo soccorso nonché per i formatori.

Contenuti

La guida contiene alcune indicazioni relative alla normativa vigente, le indicazioni organizzative e le buone pratiche per una gestione più operativa ed efficace del primo soccorso aziendale.

La pubblicazione descrive, inoltre, anche attraverso l'utilizzo di disegni esplicativi, le manovre di primo soccorso e le modalità corrette di utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, DAE, lo strumento portatile che può essere usato anche da personale non sanitario adeguatamente formato, in grado di analizzare il ritmo cardiaco ed erogare una scarica elettrica al cuore.

Nel dettaglio, la prima parte fornisce le informazioni per l'organizzazione ed è rivolta anche ai datori di lavoro ed ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione; la seconda parte è più specifica ed operativa: descrive le manovre di primo soccorso, orientate a mantenere in vita l'infortunato ed a limitare i danni dovuti ad eventi avversi.

Primo soccorso aziendale

Il primo soccorso è "l'insieme di interventi, di manovre ed azioni messe in essere da chiunque si trovi a dover affrontare una emergenza sanitaria, nell'attesa dell'arrivo di personale specializzato.

Gli obiettivi del primo soccorso sono infatti:

- riconoscere una situazione di emergenza, valutare le condizioni della vittima e attivare la catena dell'emergenza, allertando i soccorsi avanzati se necessario
- prestare i primi soccorsi utilizzando competenze adeguate
- evitare l'insorgenza di ulteriori danni causati da un mancato soccorso o da un soccorso condotto in maniera impropria

E' pertanto necessario considerare il primo soccorso aziendale come un processo integrato nel sistema di prevenzione e riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Organizzazione del primo soccorso e riferimenti normativi

L'organizzazione del primo soccorso rientra nelle misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 15 del dlgs 81/2008) e si inserisce all'interno del più ampio capitolo della gestione delle emergenze (Sezione VI dlgs 81/2008), insieme ad altre misure quali:

- prevenzione incendi e lotta antincendio
- evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio

Il datore di lavoro, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza:

- ai sensi dell'art. 18, deve designare e nominare gli addetti al primo soccorso, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva
- ai sensi dell'art. 36, deve fornire adeguata informazione a tutti i lavoratori sulle procedure di primo soccorso e sui nominativi dei lavoratori incaricati

Inoltre, va redatto il piano che assegna i compiti da svolgere e i comportamenti da assumere in caso di emergenza.

Nel dm del 15 luglio 2003, n. 388 (dm Salute) vengono illustrate le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso ed i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in base alle attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio:

- art. 1: classificazione delle aziende
- art. 2: organizzazione del primo soccorso
- art. 3: requisiti e formazione degli addetti al primo soccorso
- art. 4: attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso

La valutazione del rischio e la classificazione aziendale

Per la redazione del piano di primo soccorso, la fonte informativa di base è il documento di valutazione dei rischi (DVR) che fornisce gli strumenti per identificare, valutare e gestire i possibili rischi e i danni che ne possono conseguire.

Quando si organizza il piano è necessario tenere conto:

- della tipologia di attività e rischi specifici presenti in azienda
- del luogo dove si svolge l'attività
- di qualsiasi altro aspetto che possa influenzare le scelte organizzative/gestionali
- del numero di addetti da designare e la formazione degli stessi

Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi: A, B e C (art. 1 dm 388/2003).

La nomina dell'addetto al primo soccorso aziendale

La nomina e la scelta degli addetti destinati a comporre la squadra di primo soccorso aziendale è sempre in carico al datore di lavoro, che deve tenere conto delle:

- attività svolte
- dimensioni dell'azienda
- rischi presenti
- eventuali sedi distaccate

La nomina non è rifiutabile né da diritto a maggiorazioni in termini di retribuzione o agevolazioni sull'orario di lavoro.

Formazione degli addetti al primo soccorso

Gli addetti designati devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso, ai sensi dell'art. 3 dm 388/2003. La formazione è svolta da personale medico; oltre ai contenuti minimi, devono essere trattati anche i rischi specifici dell'attività svolta. È obbligatorio il retraining almeno con cadenza triennale.

Attrezzature e dispositivi di primo soccorso

Nelle aziende di gruppo A e B il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature (art. 2 dm 388/2003):

- cassetta di primo soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'Allegato 1 del decreto
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema d'emergenza del Servizio Sanitario Nazionale

Nelle aziende di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'Allegato 2 del decreto
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN

Piano di primo soccorso

Il piano di soccorso e di emergenza è il documento che indica: compiti, ruoli e comportamenti che ogni lavoratore deve assumere in caso di emergenza. Il piano deve indicare in maniera chiara cosa fare:

- a chi scopre l'incidente
- a chi è allertato (squadre di intervento)

- al centralino telefonico
- alla portineria
- a tutti i lavoratori presenti

Informazione dei lavoratori

E' fondamentale che tutti i lavoratori impiegati nell'azienda conoscano il piano e le procedure operative da attuare in caso di malore o infortunio; per la diffusione di tali informazioni è possibile prevedere:

- incontri informativi con i lavoratori
- distribuzione, attraverso comunicazioni e-mail o in cartaceo, di un estratto del piano di soccorso (almeno la sezione dedicata ai comportamenti da attuare in caso di emergenza) o di un riassunto/ decalogo di comportamenti da adottare
- distribuzione in tutte le sedi di cartellonistica adeguata contenente elenco degli addetti al primo soccorso e relativi numeri di telefono/ubicazione
- cartellonistica adeguata che segnali la presenza di cassette di pronto soccorso o pacchetti di medicazione, DAE e di qualsiasi altro presidio utile presente in azienda

Indice

Inoltre nella guida sono presenti i seguenti capitoli:

- Cenni di anatomia e fisiologia
- Supporto vitale di base e defibrillazione precoce
- Il supporto vitale nel traumatizzato
- Principali patologie presenti in caso di infortunio
- Altri interventi di primo soccorso

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-primo-soccorso-luoghi-di-lavoro.pdf>



URBANISTICA

URBANISTICA

COMUNE DI LOMAZZO - VARIANTE AL PGT

L'ufficio tecnico urbanistica-edilizia privata del Comune di Lomazzo comunica che, con riferimento al procedimento di VAS, sono depositati presso il Comune di Lomazzo - Settore EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA Piazza IV Novembre 4 e sono in libera visione negli orari di apertura al pubblico, dal 12 ottobre 2018 sino al 11 dicembre 2018.

Gli elaborati costituenti tali proposte sono altresì pubblicati sul sito <http://www.comune.lomazzo.co.it/hh/index.php>

Il suddetto ufficio chiede ai Soggetti competenti in materia ambientale di trasmettere alla scrivente Autorità Procedente per la VAS, relativo parere entro 60 gg. dalla pubblicazione del suddetto avviso avvenuta in data 12/10/2018 e quindi entro il 11/12/2018, presso il protocollo del Comune o via PEC all'indirizzo: comune.lomazzo@pec.provincia.como.it



Città

di Lomazzo

UFFICIO TECNICO
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Piazza IV Novembre, 4 (CO)

C.A.P. 22074

Tel 02 96.94.1237 – Fax 02 96.77.91.46

Codice Fiscale e Partita IVA 00566590139

e mail: ediliziaprivata@comune.lomazzo.co.it

Lomazzo, 12/10/2018

Spett.le
Regione Lombardia
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO
DELLA LOMBARDIA STRUTTURA V.A.S.
Piazza Città di Lombardia 1
20124 MILANO
territorio@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia
DIREZIONE GENERALE PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA
LOMBARDIA U.O. TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Piazza Città di Lombardia 1
20124 MILANO
territorio@pec.regione.lombardia.it

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER
LA PROVINCIA DI COMO
C.so Magenta 24
20124 MILANO
mbac-sbeap-mi@mailcert.beniculturali.it

PROVINCIA DI COMO
SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Via Borgovico 148
22100 COMO
territorio@pec.provincia.como.it

SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI ROVELLASCA
Piazza G. Vincenzi, 1
22069 ROVELLASCA
comune.rovellasca@pec.provincia.como.it

SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI TURATE
Via Vittorio Emanuele 2
22078 TURATE
suap.turate@pec.regione.lombardia.it

SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI CIRIMIDO
Viale Vittorio Veneto, 53
22070 Cirimido
comune.cirimido@pec.regione.lombardia.it

SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI BREGNANO
P.zza IV novembre 9
22070 BREGNANO -CO-
comune.bregnano@pec.provincia.como.it

SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI CADORAGO
LARGO CLERICI 1
22071 CADORAGO -CO-
comune.cadorago@pec.regione.lombardia.it

SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI GUANZATE
P.zza S. D'Acquisto 1
22070 GUANZATE -CO-
comune.guanzate@pec.regione.lombardia.it

SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI ROVELLO PORRO
P.zza Risorgimento, 3
22070 Rovello Porro
comune.rovelloporro@pec.provincia.como.it

A.R.P.A LOMBARDIA
Dipartimento di Como
Via Einaudi 1
22100 COMO
arpa@pec.regione.lombardia.it

A.T.S.
Della Provincia di Como
Via Pessina 6
22100 COMO
protocollo.generale@pec.asl.como.it

CONSORZIO PARCO DEL LURA
Via IV novembre 9
22071 CADORAGO -CO
parco.lura@legalmail.it

Consorzio Lura Ambiente Spa
Via Lainate 1200
21042 Caronno Pertusella

lura-ambiente@legalmail.it

WWF sezione di Como
Vi.le G. Cesare 7
22100 COMO
wwfitalia@pec.wwf.it

LEGA AMBIENTE LOMBARDIA
vi.le Rosselli 17
22100 COMO
legambiente.lombardia@pec.cheapnet.it

ORDINE DEI GEOLOGI
Via Pirelli 29
20124 MILANO
segreteria@pec.geolomb.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Via Volta 62
22100 COMO
ordine.como@ingpec.eu

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
Via Volta 54
22100 COMO
oappc.como@archiworldpec.it

COLLEGIO DEI GEOMETRI
Via Recchi 2
22100 COMO
collegio.como@geopec.it

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
Via Vittorio Emanuele 113
22100 COMO
collegiodicomo@pec.cnpi.it

UNIONE INDUSTRIALI
ASS. PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DI
COMO – API
Via Raimondi 1
22100 COMO
unindustriacomo@pec.confindustriacomo.it

CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO DI COMO - CNA
Viale Innocenzo XI 70
22100 COMO
segreteria@cnacomo.it

CONFARTIGIANATO IMPRESE DI COMO

Viale Roosevelt 15
22100 COMO
info@confartigianatocomo.it

C.C.I.A.A. DI COMO
Via Parini 16
22100 COMO
camera.commercio@co.legalmail.camcom.it

CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI DI COMO
Via Morazzone 4
22100 COMO
como@cia.it

COLDIRETTI Lombardia
Via Filzi 27
20124 MILANO
lombardia@pec.coldiretti.it

ANCE
Via Briantea 6
22100 COMO
ancecomo@legalmail.it

COMANDO PROVINCIALE
VV.FF. DI COMO
Via Valleggio 15
22100 COMO
com.como@cert.vigilfuoco.it

2I RETE GAS
Via Canobbio 23
20122 MILANO
2iretegas@pec.2iretegas.it

ENEL DISTRIBUZIONE
Via Lucini 6
22100 COMO
eneldistribuzione@pec.enel.it

TELECOM ITALIA
Via Dante 80
22100 COMO
adolomnord@pec.telecomitalia.it

FERROVIENORD Spa
Piazzale Cadorna 14
20123 MILANO
ferrovienord@legalmail.it

OGGETTO: variante al PGT relativa a modifica di opere pubbliche e di interesse generale ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio – Procedura VAS: comunicazione messa a disposizione della proposta di Variante al PGT vigente unitamente alle proposte di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica - Convocazione Seconda Conferenza di Valutazione.

L'AUTORITA' PROCEDENTE

Dato atto che:

- il Comune di Lomazzo è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 18 dicembre 2012 e risulta vigente a far data dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del 20 marzo 2013.
Successivamente è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13 febbraio 2014 una Variante generale funzionale alla realizzazione delle "opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione ambientale del torrente Lura".
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 09 novembre 2017 è stata quindi approvata una variante parziale al PGT per l'inserimento nelle previsioni urbanistiche comunali delle opere sostitutive dei passaggi a livello della linea ferroviaria FNM in località Manera.
Infine, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26 aprile 2018 è stata approvata una variante parziale al P.G.T. per lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali costruzione nuova rotatoria tra la SP 32 e la Via delle Alpi.
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 dell' 11 maggio 2017 ha dato avvio al procedimento di Variante al Piano di Governo del Territorio e relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica funzionali alla modifica di opere pubbliche e di interesse generale ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio, nello specifico
- in data 28 marzo 2018 si è tenuta la prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) volta ad illustrare il documento di Scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito.

Visto il verbale della suddetta Conferenza e le attività conseguenti ad esso relative

COMUNICA

che con riferimento al procedimento di VAS, i seguenti documenti:

- Proposta di variante al PGT relativa a modifica di opere pubbliche e di interesse generale ampliamento di attività economiche esistenti sul territorio;
- Proposta di Rapporto Ambientale;
- Sintesi Non Tecnica;

sono depositati presso il Comune di Lomazzo - Settore EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA Piazza IV Novembre 4 e sono in libera visione negli orari di apertura al pubblico, **dal 12 ottobre 2018 sino al 11 dicembre 2018.**

Gli elaborati costituenti tali proposte sono altresì pubblicati sul sito regionale SIVAS all'indirizzo:

<https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=101020&idTipoProcedimento=1>

e sul sito internet del Comune all'indirizzo:

<http://www.comune.lomazzo.co.it/hh/index.php>

che in conformità a quanto previsto dal punto 6.5 del vigente Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (Allegato 1 a) della D.g.r. 761 del 10/11/2010, nonché dal punto 6.5 del vigente Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (Allegato 1 U) della D.g.r. 3836 del 25/07/2012, la messa a disposizione della suddetta documentazione e la relativa pubblicazione sui siti internet sopra richiamati è avvenuta in data **12/10/2018**, e

CHIEDE

ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti Territorialmente Interessati in indirizzo, di trasmettere alla scrivente Autorità Procedente per la VAS, relativo parere **entro 60 gg.** dalla pubblicazione del suddetto avviso avvenuta in **data 12/10/2018 e quindi entro il 11/12/2018**, presso il protocollo del Comune o via PEC all'indirizzo:

comune.lomazzo@pec.provincia.como.it

Inoltre, in ottemperanza alla normativa vigente sopra richiamata, d'intesa con l'Autorità competente

INVITA

I Soggetti e gli Enti in indirizzo a partecipare alla seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) conclusiva, che si terrà il giorno:

12/12/2018 alle ore 10,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Lomazzo (CO), in Piazza IV Novembre, 4 - 22074 Lomazzo (CO)

Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento si inviano cordiali saluti.

**L'AUTORITA' PROCEDENTE
PER LA VAS
Ing. Guido Ceruti**

Link di riferimento: http://www.comune.lomazzo.co.it/pol/mostra_news.php?id=590&area=H



VARIE

VARIE

PRIVACY - ISTRUZIONI DEL GARANTE SUL REGISTRO TRATTAMENTO DATI

Comunicato del Garante Privacy del 08.10.2018

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (EU) n. 679/2016 (General Data Protection Regulation, GDPR) che ha introdotto importanti novità per professionisti ed imprese in materia di protezione dei dati personali; tra questi l'obbligo di tenuta del registro dei trattamenti dei dati (art. 30 del GDPR). Al riguardo, il Garante ha pubblicato sul proprio sito (comunicato 8 ottobre 2018) le istruzioni relative al registro, documento indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tali attività.

Nelle FAQ aggiornate ad ottobre, viene chiarita cosa è il registro delle attività di trattamento, chi è tenuto a redigerlo, le informazioni che deve contenere, nonché le modalità per la sua conservazione e il suo aggiornamento.

Registro dei trattamenti privacy, cos'è?

Il registro è un documento contenente le principali informazioni relative alle operazioni di trattamento di dati rilevanti ai fini della privacy svolte da un'impresa, un'associazione, un esercizio commerciale o un libero professionista.

Si tratta, in pratica, di un documento all'interno del quale bisognerà indicare le caratteristiche del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento: potrà essere utilizzato a fini di controllo ma serve soprattutto a tutte le imprese e le organizzazioni come strumento utile a fornire le informazioni sui trattamenti effettuati, sui possibili rischi e sulle valutazioni effettuate.

Registro dei trattamenti privacy, chi lo deve redigere?

L'obbligo di tenuta del registro riguarda tutti i titolari e responsabili del trattamento dei dati personali, ad esclusione delle Pmi con meno di 250 dipendenti.

L'obbligo si estende anche alle piccole e medie imprese qualora il trattamento dei dati si configuri come un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, qualora il trattamento non sia occasionale o se riguardi particolari tipologie di dati.

Tuttavia, il Garante suggerisce a tutte le imprese di compilare il registro, anche le più piccole, per le quali è stato messo a disposizione un modello di registro dei trattamenti semplificato (comunicato 8 ottobre 2018).

Secondo le istruzioni del Garante (art. 30, par. 1 e 2 del RGPD), sono tenuti a redigere il Registro tutti i titolari e i responsabili del trattamento, ossia buona parte di imprese e professionisti. In particolare, in ambito privato, i soggetti obbligati sono:

- le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti
- qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti che possano presentare un rischio, anche non elevato, per i diritti e le libertà dell'interessato
- qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali
- qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1 RGPD, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 RGPD

Registro dei trattamenti privacy, quali informazioni deve contenere?

Il Regolamento individua dettagliatamente le informazioni che devono essere contenute nel registro delle attività di trattamento del titolare (art. 30, par. 1 del RGPD) e in quello del responsabile (art. 30, par. 2 del RGPD). Tuttavia, nulla vieta ad un titolare o responsabile di inserire ulteriori informazioni se lo si riterrà opportuno, in ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti.

Registro dei trattamenti privacy, modalità di conservazione, compilazione e aggiornamento

Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato poiché il suo contenuto deve sempre corrispondere all'effettività dei trattamenti effettuati dal titolare o responsabile. Qualsiasi cambiamento, in particolare in ordine alle modalità, finalità, categorie di dati, categorie di interessati, deve essere immediatamente inserito nel registro, dando conto delle avvenute modifiche.

Il registro può essere compilato sia in formato cartaceo che elettronico ma deve in ogni caso recare, in maniera verificabile, la data della sua prima istituzione (o la data della prima creazione di ogni singola scheda per tipologia di trattamento) unitamente a quella dell'ultimo aggiornamento.

Registro del responsabile

Il responsabile del trattamento tiene un registro di "tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare" (art. 30, par. 2 del RGPD).

Registro dei trattamenti privacy, modello semplificato per le Pmi

Per le imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti, comunque obbligate alla redazione del registro, potranno beneficiare di alcune misure di semplificazione. In particolare, la redazione del registro riguarderà soltanto le specifiche attività di trattamento sopra individuate (es. ove il trattamento delle categorie particolari di dati si riferisca a quelli inerenti un solo lavoratore dipendente, il registro potrà essere predisposto e mantenuto esclusivamente con riferimento a tale limitata tipologia di trattamento).

Al fine di semplificare il rispetto degli adempimenti previsti, il Garante ha pubblicato 2 modelli per le

Pmi relativi al registro semplificato, rispettivamente:

- il registro per il responsabile del trattamento
- il registro per il per il titolare

Link di riferimento: <https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento>

SEMINARIO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Legislazione Tecnica ha organizzato nella città di Milano, in data 14 dicembre p.v. un Seminario Formativo in materia di appalti pubblici, in particolare sulla figura del RUP nell'ambito dei lavori pubblici, per professionisti e tecnici operanti nel settore.

Si evidenzia che l'evento risulta accreditato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali per 6 CFP.

Link di riferimento: https://gallery.mailchimp.com/bee2fbadda8df054f17337deaf/files/73b-9cf1d-2e16-4d03-89dd-cbe30cac0b56/Locandina_Programma_RUP_Lavori_MI_14102018.pdf